



# COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

## *Deliberazione n. 10*

Adunanza del 20 aprile 2016

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì 20 del mese di aprile, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze

#### All'appello risultano

<b>Componenti della Giunta</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Bartolomeo Venzano</b>	<b>Si</b>	
<b>Renato Strata</b>	<b>Si</b>	
<b>Maurizio Parodi</b>	<b>Si</b>	
	<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## L'Amministratore competente

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. del D.M. 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, al 31/03/2016

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il predetto termine;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), così come riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, nonché l'art. 1, comma 14, L. 28.12.2015, n. 208

TENUTO CONTO che:

in base ai commi 26 e 28, articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208, “...per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”, mentre “i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicabili per l'anno 2015”.

Il predetto blocco non si applica alle tariffe della tassa rifiuti (TARI);

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che:

con deliberazione n. 12 del 29/07/2016 Il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote TASI per l'anno 2015 che non hanno trovato efficacia per la pubblicazione sul sito MEF avvenuta, per motivi tecnici, con qualche giorno di ritardo rispetto al termine previsto dalla normativa;

l'interpretazione prevalente ritiene che s'intendono "applicabili" le deliberazioni efficaci e quindi regolarmente pubblicate sul portale MEF, per cui per l'anno 2016 occorre fare riferimento alle aliquote approvate con deliberazione.....del.....per l'anno 2014;

RILEVATO che in base all'art. 115 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono riportati nel bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO che restano confermate anche per l'anno 2016 le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014, come di seguito:

ALIQUOTA DI BASE 1,5 PER MILLE

LIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 1,5 PER MILLE  
(ove dovuta)

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 come risulta dal seguente prospetto:	ALIQUOTA TASI 2016	ALIQUOTA IMU 2016	IMU + TASI	ALIQUOTA MASSIMA IMU APPLICABILE
FATTISPECIE				
IMMOBILE				
ALTRI	PER MILLE	PER MILLE	PER MILLE	PER MILLE
IMMOBILI				
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9	PER MILLE	PER MILLE	PER MILLE	PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	PER MILLE	ESENTE	PER MILLE	ESENTE

Propone di provare  
la proposta di  
deliberazione come  
sopra esposta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

## DELIBERA

1. di prendere atto della disposizione di legge relativa alla sospensione di modifiche alle aliquote TASI (legge stabilità 2016) che confermano per l'anno 2016 le aliquote del Tributo Comunale per i servizi indivisibili (TASI) come segue:

ALIQUOTA DI BASE	PER MILLE
------------------	-----------

ALIQUOTA ABITAZIONE	PER MILLE
---------------------	-----------

PRINCIPALE A/1 A/8 A/9	
------------------------	--

ALIQUOTA per i fabbricati	PER MILLE
---------------------------	-----------

rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 26/02/19947, n. 133, con l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 678 della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;)

2. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento al Consiglio comunale per la sua approvazione

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.